

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DELLA

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.)

DI LIVORNO FERRARIS

AFFERENTE ALLA ASL VC

INDICE

Sommario.....	2
Normativa di riferimento per la gestione della concessione.....	3
Art. 1 — Oggetto della Concessione.....	4
Art. 2 — Durata della concessione.....	4
Art. 3 — Descrizione e consegna dell'immobile.....	5
Art. 4 — Autorizzazioni ed accreditamento.....	5
Art. 5 — Obiettivi della RSA.....	6
Art. 6 — Prestazioni nella Residenza.....	7
Art. 7 — Assistenza infermieristica.....	8
Art. 8 — Assistenza alla persona.....	9
Art. 9 — Attività ricreative/animazione/terapia occupazionale.....	9
Art. 10 — Assistenza riabilitativa psico-fisica.....	10
Art. 11 — Promozione del volontariato sociale.....	10
Art. 12 — Prestazioni di natura alberghiera e non profit.....	10
Art. 13 — Criteri ambientali minimi.....	18
Art. 14 — Qualificazione del personale.....	18
Art. 15 — Organizzazione, osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria.....	18
Art. 16 — Doveri del personale.....	19
Art. 17 — Clausola sociale - Trattamento dei lavoratori.....	20
Art. 18 — Rappresentante nella Ditta (Concessionaria).....	21
Art. 19 — Sicurezza sul lavoro.....	21
Art. 20 - Disposizioni sanitarie.....	21
Art. 21 — Segreto d'ufficio.....	21
Art. 22 — Privacy.....	22
Art. 23 — Controlli - Commissione di Vigilanza.....	22
Art. 24 — Utenti a carico del gestore - Concessionario (con relative spese).....	22
Art. 25 — Regolamento di struttura.....	23
Art. 26 — Rette Ospiti in convenzione.....	23
Art. 27 — Responsabilità della Ditta aggiudicatara e oneri assicurativi.....	24
Art. 28 — Criteri di aggiudicazione e definizione dei criteri di valutazione.....	25
Art. 29 — Recesso dal contratto.....	29
Art. 30 — Risoluzione del contratto.....	29
Art. 31 - Clausola risolutiva espressa.....	30
Art. 32 --- Contestazioni, controversie, penali.....	30
Art. 33 — Decadenza degli effetti giuridici del contratto.....	31
Art. 34 — Cauzione definitiva.....	33
Art. 35 — Riequilibrio economico finanziario.....	34
Art. 36 — Foro competente per le controversie attinenti la fase di esecuzione del contratto.....	34

Normativa di riferimento

D.G.R. Piemonte n. 41-42435 del 9 gennaio 1995 e L.R. 37/96- Progetto obiettivo tutela della salute degli anziani. Deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali.

D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 - Disciplina requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private-disposizioni di attuazione;

L.FIGGE n. 328 del 8/11/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

D.G.R. Piemonte n. 82-1597 del 5.12.2000 -disposizioni attuative della D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000.

Legge Regionale n. 1 del 08/01/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

D.G.R. 17-15226 del 30.03.2005 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003".

D.P.C.M. 29.11.2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Allegato I, Punto I.C. "Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria."

D.G.R. 42-8390 del 10/03/2008 Carta Geriatrica dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 17-15226/2005 "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti" e della D.G.R. n. 14-26366/1998 "Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani. UVG".

D.G.R. n. 25-12129 del 14/06/2009 Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie.

D.G.R. 7 dicembre 2009, n. 44-12758 Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate.

D.G.R. 69-481 del 2/8/2010 ad oggetto "modifiche ed integrazioni della DGR 42-8390 del 10/03/2009, della DGR 41-5952 del 7/5/2002, DGR 55-11238 del 38/2009 e DGR 44-12758 del 17/12/2009;

D.G.R. 4 agosto 2010, n. 46-528 Art. 8-ter D.Lgs. 302/1992 e ss.mm.ii. - Modalità, termini e criteri per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie

D.G.R. 30 dicembre 2011 n.66-32533 Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture socio-sanitarie accreditate con il S.S.R.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9196 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni".


Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n.29-5369 "Approvazione linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà dell'ASI, mediante concessione dei servizi ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii."

D.G.R. 2 agosto 2013 n. 85-6287 "Approvazione tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come prevista dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012".

D.G.R. 16 maggio 2016 n.34-3309 "Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica"

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione;

D.G.R. n. 31-7088 del 22 giugno 2018 "Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle linee di indirizzo per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari erogati nelle strutture residenziali di proprietà delle A.A.S.S.LL. mediante concessione dei servizi di cui alla D.G.R. n.29- 5369 del 21.02.2013. Revoca della D.G.R. n. 18-6573 del 28.10.2013".



DGIR 7 settembre 2022, n. 1-5575 ad oggetto Adeguamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza residenziale dei presid. socio-sanitari residenziali (RSA) e semi-residenziali (CDI, CDIA) per anziani di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 2/08/2013 integrate con D.G.R. n. 24-3692 del 6/08/2021;

Artt 8 ter-8 quater D.Lgs 502/1992 Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie) Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale).

DGIR 29-1854 del 31/10/2012 con cui sono stati approvati il recepimento e l'iniziale attuazione dell'Intesa del 25/7/2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L.5/6/2005 n.131 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'art. 5 della L. 15/3/2010 n.38;

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n.162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 16-ter ESTRATTO art. 25, comma 4-quinques; integrazione art. 5, comma 2;

D.G.R. n. 24-3692 del 6/08/2021 e L.R. n. 3 del 26 gennaio 2021. Modifica alla D.G.R. n. 13-2858 del 19.02.2021, relativa all'approvazione delle modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/2021. Revisione delle tariffe per prestazioni di assistenza residenziale di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 2/08/2013;

Normativa di riferimento è anche il D.L.gs.36/2023 Codice appalti. Libro IV, Parte II (Dei Contratti di concessione).

Art. 1 — Oggetto della Concessione

La presente Concessione ha per oggetto l'affidamento a lotto unico della gestione, secondo quanto descritto nei seguenti articoli, dei servizi residenziali e per utenti anziani all'interno della I.R.S.A. Sita in Livorno Ferraris, attualmente affidata in concessione ad altro operatore economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei seguenti servizi:

- assistenza alla persona;
- assistenza infermieristica;
- assistenza riabilitativa psico-fisica;
- attività di animazione;
- servizi alberghieri: servizio ristorazione, servizio di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, servizio lavanderia e guardiola, manutenzioni di natura ordinaria dei locali, parco e apparecchiature;
- servizi tecnologici.

Per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali l'A.S.L. VC mette a disposizione del Concessionario la struttura di sua proprietà, così come descritta nell'art. 4 del presente documento, nonché, in comodato gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la stessa, nello stato di conservazione in cui si trovano.

Il Concessionario usufruirà dei suddetti beni ed immobili per tutta la durata della concessione.

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno elencate le attrezzature di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali.

Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. Tutti i materiali, i prodotti le attrezzature e quant'altro ritenuto necessario per i servizi in concessione e la loro manutenzione sono a carico dell'aggiudicatario, compresa la manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dall'ASL VC.

Art. 2 — Durata della concessione

L'affidamento avrà durata pari a 9 anni, decorrenti, salvo ulteriori indicazione, dalla data di stipula del contratto.

Il concedente si riserva la facoltà di azionare, ove necessario, un periodo di proroga del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per una durata pari a mesi 6, ovvero per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, parti e condizioni.

L'ASL VC dovrà esercitare la facoltà di cui sopra comunicando al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3 — Descrizione e consegna dell'immobile

Il presidio socio-sanitario ubicato in Livorno Ferraris (VC) Via Cesare Battisti n. 93, è una Struttura di proprietà dell'ASL VC. Il presidio è esteso su una superficie complessiva di mq 4.095 circa, suddiviso in n. 3 piani fuori terra con capienza effettiva di 60 Ospiti, suddivisi in tre nuclei da venti posti ciascuno.

La Residenza è una Struttura ad ospitalità permanente ed è articolata nelle seguenti sezioni:

Area esterna: mq 5830

Piano terra e/o rialzato: mq 1173

Primo piano: mq 1173

Secondo piano: mq 1173

L'ASL VC si impegna a consegnare al Concessionario l'immobile in condizione di idoneità strutturale a poter operare, nonché fornito di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività richieste.

Per la concessione oggetto del presente documento, l'aggiudicatario si vincolerà con l'ASL VC attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.

A seguito della sottoscrizione del contratto di cui sopra ovvero, nelle more della loro stipula, alla data di consegna dell'immobile, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna in cui si darà atto dello stato di conservazione della struttura, il cui mantenimento dovrà essere dal Concessionario garantito per tutta la durata della concessione.

Tutti i beni di proprietà dell'ASL VC, immobili e mobili, messi a disposizione per le finalità della concessione tornano automaticamente nella piena disponibilità del concedente stesso a scadenza, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario solleva l'ASL VC da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. Alla scadenza della gestione il Concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso.

Art. 4 — Autorizzazioni ed accreditamento

La R.S.A. sita in Livorno Ferraris (VC), sulla base del provvedimento n° 856 rilasciato in data 30.09.2014 ed emesso dall' A.S.L. "VC" è autorizzato al funzionamento.

- per n° 60 posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.S.A. per soggetti anziani non autosufficienti.

Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento n° 936 rilasciato in data 22.10.2014 ed emesso dall' A.S.L. "VC" è stato accreditato per 60 posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.S.A. per soggetti anziani non autosufficienti.

E' onere dell'aggiudicatario della concessione, successivamente alla conclusione dell'iter di gara, la contrattazione con l'ASL VC e con l'Ente gestore dei servizi socioassistenziali, al fine del rilascio dell'accreditamento dei posti già autorizzati.

Gli indici di occupazione dei posti letto per la struttura in oggetto sono così ripilogati.



ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024 (gen - ott)
72,67%	87,17%	90,50%	96,34%

È onere del soggetto, che a seguito dell'espletamento della procedura di gara risulterà il nuovo Concessionario provvedere ed ottenere la voltura nei suoi confronti dei summenzionati titoli autorizzativi al funzionamento della struttura.

Il Concessionario dovrà assumersi l'impegno a mantenere gli standard qualitativi dell'accreditamento in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248.

Dovrà inoltre:

- a.) adottare strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;
- b.) redigere e mettere a disposizione degli utenti e dell'ASL LA CARTA DEI SERVIZI (ALLEGATO C) DGR n. 25-12129 del 14/09/2009, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248 (ALLEGATO 4.3.1);
- c.) redigere e depositare con cadenza triennale un progetto di gestione del servizio (ALLEGATO C) DGR n. 25-12129 del 14/09/2009, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248;
- d.) definire strumenti e procedure di rilevamento della qualità percepita e redigere un report annuale di valutazione dei risultati raggiunti nei confronti degli Ospiti, delle famiglie e dei committenti;
- e.) esporre il prospetto settimanale/mensile dei turni del personale in servizio con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

Art. 5 — Obiettivi della RSA

Le attività svolte nella R.S.A. pongono in primo piano la persona, perciò sono essenziali.

- l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati (PAI) che devono essere definiti a norma della DGR 42-8390 del 10 marzo 2008 (ALLEGATO D), della DGR. 69-480/2010 (ALLEGATO B) e della DGR N. 45-4248/2012 Allegato I, pct. 11. Per quanto attiene gli Ospiti in convenzione è obbligatoria la trasmissione del PAI all'ASL inviata, con cadenza almeno semestrale e per ogni nuovo inserimento.
- l'elaborazione dei progetti deve evidenziare: i problemi ed i bisogni emergenti, gli obiettivi, la programmazione d'interventi specifici dei vari operatori per il raggiungimento degli obiettivi, gli indicatori di verifica e le verifiche periodiche. Tale metodo di lavoro, comporta riunioni ed incontri di verifica, programmazione e coordinamento da parte del gruppo operativo di gestione che agisce su base interdisciplinare e che, oltre a predisporre i singoli progetti individualizzati per ogni Ospite, cura l'organizzazione del lavoro e gli interventi specifici dei vari operatori.
- l'integrazione e/o il coordinamento nell'operatività delle varie figure professionali sul singolo caso;
- la flessibilità operativa, considerato che il personale sanitario ed assistenziale è impegnato insieme a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone che sono strettamente collegati fra loro.

La R.S.A. deve garantire alle persone Utenti il rispetto dei loro diritti, la loro riservatezza, il rispetto della loro personalità, anche mediante la personalizzazione degli ambienti, la valorizzazione della persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico nonché la promozione del rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno.

Pertanto, gli obiettivi generali dell'assistenza definiti dall'ASL VC sono:

- garantire spazi e tempi di partecipazione affinché la persona Ospite sia protagonista;
- approccio globale alla persona, tramite progetti individuali, per il mantenimento e/o sviluppo delle capacità psicofisiche della persona anziana;
- garantire un'alta qualità di vita attraverso la ricerca del benessere della persona;
- garantire il rispetto e il soddisfacimento dei bisogni relazionali, di salute, di sicurezza della persona Ospite;

- garantire la qualità dell'assistenza prestata tramite la formazione permanente del personale, al fine di sviluppare le capacità di intervento assistenziale, di lavoro in équipe e di relazione con l'Ospite;
- impegno affinché la Struttura resti aperta al territorio.

Globalmente nella Struttura si devono perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornire affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona

Presso la Struttura deve essere conservata a cura del soggetto aggiudicatario con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, la seguente documentazione:

1. protocolli organizzativi e assistenziali coerenti con le procedure ed istruzioni aziendali e le norme di legge
2. turni del personale
3. presenze del personale
4. consegne individuali dell'Ospite
5. cartella sanitaria
6. Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.)
7. modulo per monitoraggio interventi/attività varie
8. modulistica attestante la corretta applicazione D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, e s.m.i. del Regolamento UE 2016/679 (consenso informato), del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Regolamento CE 853/2004 (H.A.C.C.P. alimenti, per competenza)
9. titoli di studio del personale, curriculum, attestati corsi formativi, iscrizione all'Albo Professionale ove richiesta
10. idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente del Concessionario.

Art. 6 — Prestazioni nella Residenza

Prestazioni di assistenza alla persona

Il Concessionario dovrà fornire tutto il personale previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, N. 45-4248 Allegato I Requisiti Gestionali - Tabella I Livelli Assistenziali, sia relativamente ai profili previsti ed ai requisiti professionali richiesti, sia, quantitativamente, in ordine agli standard previsti:

- Responsabile di struttura
- Direttore Sanitario
- Assistenza Infermieristica
- Assistenza alla persona
- Attività di riabilitazione psico-fisica
- Attività di animazione

Prestazioni di assistenza infermieristica

L'assistenza infermieristica deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella DGR N. 45-4248/2012 Allegato I p.to 5.2 della Regione Piemonte e deve essere assicurata da personale con Laurea Triennale in Infermieristica ovvero i Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici; iscrizione al relativo Albo Professionale, autocertificata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che sarà sottoposta a controlli a campione in corso di contratto.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea è ritenuto sufficiente solo nelle more dell'ottenimento dell'iscrizione all'Albo in Italia.

Prestazioni di riabilitazione psico-fisica

L'attività di riabilitazione deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nella DGR N. 45-4248/2012 Allegato I p.to 5.4 della Regione Piemonte e deve essere assicurata da operatori dell'area delle professioni della riabilitazione psico-fisica e/o motoria e supporto psicologico professionale.

Prestazioni di Assistenza alla Persona

L'assistenza alla persona è assicurata 24 ore su 24 dal personale la cui qualifica è indicata nella DGR N. 45-4248/2012 Allegato I p.to 5 della Regione Piemonte e successive modifiche e integrazioni.

Attività di animazione

Devono essere previste attività di animazione sulla base delle disposizioni contenute nella DGR N. 45-4248/2012 Allegato 1 p.to 5.6 della Regione Piemonte, attraverso figure professionali dell'animatore professionale, del terapeuta occupazionale, dell'educatore professionale.

Prestazioni di natura alberghiera

Definite sulla base delle disposizioni contenute nella DGR N. 45-4248/2012 Allegato 1 p.to 6

- Servizio di ristorazione
- Lavanderia e guardaroba
- Parrucchiere le cui prestazioni comprendono: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

Art. 7 — Assistenza infermieristica

La dotazione del personale in servizio dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per Ospiti previsti nella DGR n. 45-4248 del 30.07.2012 Tabella 1 Livelli Assistenziali - della Regione Piemonte. Si evidenzia che, in caso di sopravvenuta nuova DGR in merito, il Concessionario ha l'obbligo di attenersi alle nuove disposizioni.

Nelle strutture che forniscono prestazioni di intensità Medio-Alta e fasce superiori, per almeno 80 p.l., l'assistenza infermieristica deve essere garantita dalla presenza in struttura di personale infermieristico per le intere 24 ore giornaliere; al di sotto degli 80 p.l. di intensità Medio-Alta e fasce superiori, la funzione può essere garantita anche attraverso la pronta reperibilità notturna.

Analogamente per l'intensità Media e fasce inferiori, l'assistenza infermieristica notturna può essere garantita tramite la pronta reperibilità.

Nella programmazione degli orari è da tenere presente la partecipazione dell'infermiere alla stesura dei Progetti Assistenziali Individuali.

L'assistenza infermieristica deve essere garantita da operatori in possesso di laurea di primo livello (1 l.) in infermieristica (classe L/SNT1 - classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (6)) ai sensi del Decreto interministeriale 19/02/2009 o Diploma universitario di infermiere di cui al D.M. 739/1994 ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27/07/2000, con iscrizione all'albo professionale in corso di validità.

Le funzioni dell'infermiere possono essere così sintetizzate:

pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;

tenuta e aggiornamento della cartella del piano individualizzato di assistenza;

azione professionale individuale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

supervisione del personale di assistenza in merito all'esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana;

corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione infermieristica, una figura di coordinamento, cui affidare le seguenti funzioni

- garantisce l'approvvigionamento delle risorse (farmaci, presidi, protesi e ausili, nonché il materiale sanitario previsto per l'emergenza);

- verifica il regolare funzionamento delle attrezzature;

- controlla il corretto approvvigionamento e la corretta distribuzione dei pasti;

- conserva correttamente la documentazione clinica;

- verifica la corretta tenuta della cartella personalizzata degli utenti;

- è responsabile della custodia dell'armadio medicinali prescritti agli utenti.

La figura del Coordinatore deve aver maturato congrua esperienza almeno triennale nell'esperienza di tale incarico in strutture sanitarie o socio sanitarie.

È utile la conoscenza di base del computer (Word ed Excel).

Il servizio infermieristico prevede, infine, la dotazione a carico dell'aggiudicatario di presidi interni comprendenti: colliri, pomate, microchismi ed altri medicinali detti da banco di uso comune atti a fronteggiare le piccole emergenze, come pure il controllo delle bombole di ossigeno di cui dispone l'ambulatorio.



L'aggiudicatario deve inoltre provvedere all'acquisto di tutto quel materiale richiesto per il normale funzionamento del servizio non fornibile dall'A.S.L. ed a rispettare le indicazioni da essa dettate.

Resta di esclusiva competenza del Concessionario, l'approvvigionamento di tutti presidi che non possano essere forniti dall'A.S.L., da acquisire direttamente (prodotti di pulizia, materiale sanitario, materiale di disinfezione, cura, lavaggio ecc.) e quant'altro non espressamente specificato.

Art. 8 — Assistenza alla persona

La dotazione del personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per Ospiti previsti e DGR n. 45-4248 del 30.07.2012 Tabella 1 Livelli Assistenziali- della Regione Piemonte.

I fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare sono garantiti tramite la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), in possesso della relativa qualifica professionale.

L'assistenza tutelare alla persona comprende la pulizia e il riordino degli ambienti di vita privata dell'ospite, nonché l'attività di imboccamento degli Ospiti non in grado di provvedere autonomamente.

Devono essere fornite tutte le prestazioni di assistenza all'utente rivolte al soddisfacimento dei suoi bisogni:

a titolo esemplificativo si elencano le seguenti:

- interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti, deambulazione e mobilizzazione, vestizione, prevenzione delle complicanze dell'allettamento prolungato, pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'utente, ecc.);
- interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza);
- interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'utente, rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

L'attività di podologia è ricompresa nell'ambito dell'assistenza diretta alla persona tramite gli operatori dell'assistenza tutelare.

L'erogazione delle prestazioni deve essere garantita secondo quanto previsto dalla citata DGR 45-4248/2012 e smi.

Nella residenza, orientativamente, i turni potranno essere così definiti: 7-14 (mat.)- 14-21 (pom.)-21-7 (nott.)

Detto personale deve essere presente in almeno 7 unità per il turno notturno. La suddivisione dovrà essere congrua rispetto alla distribuzione dei posti letto nella struttura e alla presenza dell'infermiere professionale.

Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni diurni, notturni e festivi.

Occorre prevedere, nell'ambito della dotazione, una figura di coordinamento, con presenza nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 21, cui affidare le seguenti funzioni:

- favorire la comunicazione e il collegamento tra le figure sanitarie e quelle assistenziali, facilitando la trasmissione delle informazioni e la realizzazione di un clima di collaborazione;
- verifica la quantità e la qualità degli interventi igienici e di assistenza tutelare supportando l'operato degli addetti all'assistenza nella fase di inserimento-ambientamento di ogni utente.

La figura del Coordinatore deve aver maturato congrua esperienza nell'espletamento di tale incarico in strutture sanitarie o socio sanitarie.


L'attività ordinaria di igiene e cura del piede è compresa nell'ambito dell'assistenza diretta alla persona tramite gli assistenti tutelari

I costi derivanti dall'acquisto del materiale e per l'esecuzione dell'igiene personale degli Ospiti, nonché la spesa per l'acquisto dei guanti monouso in lattice e/o vinile sono a carico del Concessionario per tutto il personale.

Art. 9 — Attività ricreative/animazione/terapia occupazionale

La dotazione del personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per Ospiti previsti DGR n. 45-4248 del 30.07.2012 - Tabella 1 Livelli Assistenziali- della Regione Piemonte.

Viene garantita attraverso le figure professionali dell'animatore professionale, del terapeuta occupazionale, dell'educatore professionale o altre figure professionali dell'area della riabilitazione e/o altre specializzazioni (es. musicoterapia, teatroterapia, ecc.) che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati nei progetti assistenziali, per un totale complessivo di 18 ore settimanali (su un modello di struttura da 72 p.l. o in proporzione sulla base dei posti letto occupati).



I programmi saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli Ospiti.

Le attività di animazione e socializzazione devono costituire un'opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:

- bisogno di sicurezza (di conoscenza, di protezione, di ordine, stabilità ed equità dell'ambiente);
- bisogno associativo (di appartenere ad un gruppo, di dare e ricevere affetto, sentimenti, di essere accettati, di instaurare relazioni significative);
- bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, di essere e di sentirsi utili, di aver il riconoscimento dei propri meriti e il rispetto della propria identità);
- bisogno di auto-realizzazione (di esprimere le proprie potenzialità e sviluppare nuove capacità, di valorizzare la propria diversità);
- bisogni cognitivi (desiderio di conoscere e di capire; di costruire un sistema di valori; di creare relazioni e significati).

Il Concessionario deve definire progetti mirati o attività con modalità e percorsi innovativi in cui vi siano precise indicazioni rispetto ai contenuti, alle metodologie, alle soluzioni organizzative previste, nonché alle risorse (materiale, piccoli attrezzi da lavoro, etc.)

I costi derivanti dall'acquisto del materiale e dalle attrezzature per l'animazione e terapia occupazionale sono a carico del Concessionario.

Art. 10 Assistenza riabilitativa psico-fisica

La dotazione del personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per Ospiti previsti nella DGR n. 45-4248 del 30.07.2012 - Tabella I Livelli Assistenziali - della Regione Piemonte, tra le varie figure professionali.

Nella programmazione degli orari è da tenere presente, la partecipazione dei professionisti alla misura dei Progetti Assistenziali Individuali.

Art. 11 — Promozione del volontariato sociale

Nella struttura potrà essere prevista la presenza di volontari ai sensi della DGR n. 45-4248 del 30.07.2012 Allegato 4 (p.to 2). L'aggiudicatario ne dovrà curare l'inserimento nelle attività, anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali.

Le modalità di presenza dei volontari nella struttura devono essere definite nell'ambito di convenzioni tra i soggetti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni o associazioni secondo modalità di legge.

Tirocini e servizio civile potrà essere previsto l'inserimento nel servizio di volontari, anche del servizio civile volontario, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico, concordandone le modalità di utilizzo con la direzione sanitaria della struttura.

È previsto, inoltre, l'inserimento a scopo di tirocinio di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici.

Art. 12 — Prestazioni di natura alberghiera e manutentive

Il Concessionario dovrà provvedere all'espletamento delle seguenti prestazioni alberghiere e manutentive:

1) Servizio di ristorazione

Il Concessionario, per l'espletamento del servizio di ristorazione, provvederà all'acquisto delle derrate alimentari, all'approntamento dei pasti ed alla relativa distribuzione agli Ospiti.

Il suddetto servizio potrà essere espletato sia direttamente dal Concessionario che indirettamente.

Il servizio dovrà prevedere la preparazione di pasti complete bevande, secondo idonee tabelle dietetiche e nutrizionali validate dal SAN dell'ASL VC e la loro somministrazione anche al letto dell'ospite, con

possibilità di scelta tra: due primi, due secondi, due contorni per il pranzo e per la cena; frutta e verdura fresca di stagione.

I menù devono essere articolati su 4 settimane e 2 stagionalità (autunno/inverno e primavera/estate).

Parimenti anche la prima colazione deve essere composta da alimenti standard (latte, caffè, fette biscottate o altro) e relative sostituzioni.

Attenzione particolare dovrà essere prestata ai soggetti disagiati ed alla somministrazione di alimenti idonei nei loro confronti.

Per quanto riguarda le grammature, così come la proposta dei menù settimanali, vengono predisposte dal dietista della Ditta concessionaria e successivamente validati dal SIAN. Dovrà essere prevista per tutti i giorni della settimana la disponibilità alla preparazione e somministrazione di tisane, bevande fresche, piccoli spuntini occasionali, e la fornitura di menù speciali: a pranzo per le festività più importanti e/o occasionali, ferneture per feste, compianni, ecc.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (Reg. CE 178/2004, Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004 etc) che deve essere applicata in tutte le fasi della filiera (produzione, lavorazione, confezionamento, distribuzione, deposito, somministrazione) ed è tenuta alla redazione e al costante adeguamento del piano di autocontrollo e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Ne' caso il Concessionario adotti la metodologia "legame fuso-caldo", la preparazione del pasto e il mantenimento della temperatura dovrà essere non inferiore a 60-65 gradi senza ulteriori trattamenti termici prima della distribuzione tramite carrello termico riscaldato o refrigerato, entro un massimo di 2 ore dalla preparazione. Ove optasse per la metodologia "legame espresso", la preparazione e cottura di cibi dovrà essere di immediata distribuzione.

In nessun caso quindi si dovrà fare uso di cibi preconfezionati o precotti.

La giornata alimentare tipo sarà, di conseguenza, così composta:

Prima colazione del mattino: latte, caffè, tis, pane, fette biscottate, biscotti, marmellate;

Metà mattina: bevande calde o fredde;

Pranzo: primo, secondo, contorno, pane, frutta, dessert, acqua e/o vino.

Merenda: bevande calde o fredde con fette biscottate o biscotti;

Cena: primo, secondo, contorno, pane, frutta, dessert, acqua e/o vino;

Sera: bevande calde o (s)ane

Nella composizione della giornata alimentare, come prima scelta, deve essere offerta frutta fresca di stagione, mentre il dolce/yogurt deve essere offerto come alternativa.

Il dessert è da prevedersi alla domenica ed in occasione di festività, ricorrenze, eventuali compleanni.

In caso di consumo di pasti insieme a familiari occorre attemperare alle indicazioni sulla comunicazione degli allergeni presenti nei menù serviti, ai sensi del Reg. n° 169/2011 sugli allergeni.

Il travagliato e quant'altro necessario dovrà essere fornito dal soggetto aggiudicatario.

L'impresa concorrente in sede di "OFFERTA PROGETTUALE" deve:

- Nel rispetto delle disposizioni relative ai "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive", dettagliare il Sistema di acquisto delle derrate, il confezionamento e la somministrazione dei pasti in tutti i suoi aspetti elencando, altresì, tutte le attrezzature di cui intende dotarsi per la funzionale organizzazione del Servizio. Non è ammessa stoviglieria monouso.
- Presentare una proposta di menù articolato su quattro settimane, estivo/invernale, che preveda la possibilità di scelta per l'ospite tra almeno due primi, due secondi e due contorni oltre che alle sostituzioni sia per il pranzo che per la cena.
- Indicare la tipologia di derrate
- Presentare proposte di diete specifiche per patologie e/o esigenze di natura culturale o religiosa
Indicare un piano organizzativo con l'indicazione del numero di persone impiegate, suddivise per qualifica, mansioni e relative monte-ore
- programma di autocontrollo H.A.C.C.P. ai sensi del D.lgs. n° 155/97 e s.m.i

L'acquisizione e il mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e relativi oneri saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

L'ASE VC, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare i controlli sanitari, igienici, chimici e batteriologici che riterrà più opportuni sulle merci, avvalendosi degli organismi competenti. Tale attività di controllo è riferita a tutte le fasi della filiera alimentare.

Obblighi normativi relativi alla Sicurezza dei Prodotti Alimentari

Ad inizio attività presso la struttura deve essere presente, conosciuto ed applicato dal personale di cucina il manuale di autocontrollo HACCP contenente le procedure messe in atto dal Concessionario per individuare e gestire i punti critici di controllo, comprensivo delle azioni correttive conseguenti ad eventuali non conformità, schede di registrazione e schede di non conformità.

Deve essere identificato il nominativo di un Responsabile dell'autocontrollo che dichiara di accettare il ruolo. L'impresa, a richiesta dell'Amministrazione, deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.

Specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti

L'impresa aggiudicataria è tenuta, ai sensi del Reg. CE 853/2004, a verificare la correttezza dei propri processi produttivi mediante analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, comprensive anche di controlli ambientali e sull'acqua, presso laboratori accreditati per le prove richieste.

L'impresa è tenuta:

- A conservare presso la Struttura la documentazione dei controlli analitici effettuati con i relativi rapporti di prova
- A fornire con immediatezza all'Amministrazione ogni segnalazione di non conformità, sia maggiore che minore.
- A informare con immediatezza l'Amministrazione di eventuali visite ispettive dell'Autorità Sanitaria (NAS etc.) e a fornire contestualmente copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa effettuati.
- Eventuali disposizioni impartite dall'autorità sanitaria in merito alla profilassi e le prescrizioni dettate per evitare la diffusione di malattie infettive e tossinfezioni devono essere applicate dall'Impresa Aggiudicataria.

Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche

Al fine di consentire indagini analitiche e al fine di individuare più celere le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l'impresa aggiudicataria deve prelevare campioni rappresentativi di ogni ciclo di produzione effettuati al termine del medesimo, in quantità di almeno 150 grammi, conservati in contenitori chiusi ermeticamente riportanti la denominazione corretta dell'alimento con indicazione del giorno e dell'ora del pasto e conservati a temperatura di refrigerazione per 72 ore dal momento della preparazione del pasto. Se non è possibile mantenerlo refrigerato si può ricorrere al congelamento (come da indicazioni della Regione Piemonte "Campionamento rappresentativo del pasto giornaliero nella ristorazione collettiva").

Divieto di riciclo degli alimenti

È vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo; pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata. Tutte le operazioni di manipolazione, preparazione e cottura, devono essere effettuate unicamente nella giornata di consumo.

È tuttavia ammessa la gestione delle eccedenze risultanti dai pasti non consumati, in applicazione della Legge Graeda, cosiddetta "del Buon Samaritano", n. 166 del 19 agosto 2016 attraverso il recupero del cibo non somministrato e la sua destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, garantendo il rispetto delle indicazioni contenute nel Reg. UE 1169/2011, nonché il recupero di cibo servito e non consumato destinandolo ad alimentazione animale presso canili e gattili.

Derattizzazione e disinfestazione

L'impresa aggiudicataria è tenuta, in adempimento al sistema HACCP proprio delle Strutture, a programmare e pianificare interventi di derattizzazione e disinfestazione preventiva (blatte, scarafaggi, formiche, mosche e zanzare) e relativo monitoraggio nella cucina, nei locali di distribuzione e consumo comprensivi di locali accessori, e ad effettuare il monitoraggio con cadenza minima trimestrale. Nei casi di infestazione manifesta, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere monitoraggi con frequenze maggiore rispetto a quella sopra definita.



Le schede di monitoraggio devono essere presenti presso il Presidio. L'impresa Aggreditrice è tenuta ad utilizzare postazioni rodenticide aprite solamente dagli addetti dell'Azienda che svolge il servizio di derattizzazione. Queste, inoltre, devono essere posizionate in luoghi non facilmente accessibili all'utenza. L'aggiudicatario è tenuto inoltre a verificare che, in corrispondenza delle postazioni di cui sopra, siano presenti i cartelli indicanti la postazione e le informazioni relative sia al principio attivo che al relativo antidoto.

Sicurezza alimentare, rintracciabilità di filiera agroalimentare

In merito alla sicurezza alimentare ed alla rintracciabilità, l'Azienda richiede il rispetto delle norme cogenti in materia.

Reg. CE n. 178/2002 (la rintracciabilità delle Aziende agroalimentari e successive modificazioni);

l'acquetto igiene (Reg. CE n. 853/2004, Reg. CE n. 853/2004, Reg. CE n. 854/2004) e successive modificazioni.

L'impresa aggiudicatario, ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE n. 178/2002, deve produrre documenti che diano evidenza di tutti i passaggi costituenti la filiera produttiva dei prodotti alimentari, al fine di garantire la rintracciabilità dell'intera filiera, dalla produzione delle materie prime alla distribuzione finale.

Caratteristiche delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi alle disposizioni relative ai "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive" e ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate.

I prodotti alimentari ed i MCCA (materiali a contatto con gli alimenti) devono avere confezione ed etichettatura conformi alla normativa vigente (Reg. UE 1169/2011, Reg. UE 775/2008, Reg. CE 1935/2004). Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o poche leggibili o comunque equivocabili; le confezioni utilizzate solo parzialmente dovranno mantenere leggibili l'etichetta e la data di scadenza.

Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate, deve garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Conservazione delle derrate alimentari

I magazzini e i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico e in buon ordine. Il carico dei frigoriferi deve essere compatibile con la potenzialità dell'impianto di frigoriferazione.

Imballi e contenitori di derrate deperibili e non deperibili non devono mai essere appoggiati a terra né introdotti nelle zone di lavorazione; i prodotti edibili sfusi devono essere adeguatamente protetti dal punto di vista igienico. I prodotti alimentari vanno conservati all'interno delle confezioni originali, provviste di etichettatura completa, ben chiuse, fino al completo consumo, prestando particolare attenzione al rischio contaminazione in caso di presenza di Ospiti celiaci.

I prodotti cotti devono essere conservati esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox o policarbonato per alimenti; tutti i MCCA (materiali a contatto con gli alimenti) utilizzati devono essere provvisti di certificazione di conformità da parte del produttore ed informazioni sulle modalità di corretto utilizzo.

E' vietato l'uso di recipienti di alluminio.

Gli alimenti confezionati da consumarsi freddi devono mantenersi refrigerati a 0-4 gradi.

Adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche di conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, deve essere affissa nei locali cucina e di ristorazione.

In particolare nell'antibagno dei servizi igienici a disposizione del personale dell'Impresa, deve essere affisso un cartello che ricordi al personale di lavarsi le mani prima di riprendere il servizio.

Preparazione piatti freddi

La preparazione dei piatti freddi deve avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso.

La conservazione dei piatti cotti da consumarsi freddi (arrosti, roast beef) deve avvenire ad una temperatura compresa tra 0 e 10 gradi.

Formazione

Il Concessionario deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa:

l'igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico-sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti.

L'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati al servizio di ristorazione ed alle mansioni svolte;
Rischi identificati;
Punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporti e distribuzione;
Misure correttive;
Misure di prevenzione;
Documentazione relativa alle procedure.

2) Lavanderia e guardaroba

Il Concessionario dovrà provvedere, a proprio carico, all'espletamento del servizio di lavanderia, stiratura, guardaroba, sia per la biancheria piana che per quella appartenente ai singoli Ospiti (biancheria piana ed intima quali ad es. pigiama, indumenti intimi); il suddetto servizio potrà essere espletato sia direttamente dal soggetto aggiudicatario che indirettamente. A tal fine il soggetto aggiudicatario utilizzerà i locali e le attrezzature in dotazione della Struttura e dovrà provvedere:

- alla fornitura di tutta la biancheria piana e cerata occorrente, asciugamani, coperte, etc.;
- il tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti;
- le spese relative all'energia elettrica, acqua e vapore;
- le spese per manutenzioni periodiche mensili delle apparecchiature presenti;
- le spese per l'acquisto e la manutenzione di nuove attrezzature necessarie per il miglior funzionamento del servizio (in sostituzione e/o in aggiunta delle esistenti), ad esempio impianto di stiratura professionale, nuovo mangano etc.;
- l'utilizzo e, se non possibile, lo smaltimento dei detersivi liquidi e prodotti chimici, avanzati dalle passate gestioni del servizio di lavanderia.

Resta inteso che:

- i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere immediatamente rimborsati all'anziano e/o alla sua famiglia;
- in occasioni particolari (es. Natale, Pasqua, etc.) l'Aggiudicatario deve fornire ed utilizzare tovagliato che sottolinei l'importanza del giorno di festa.

Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata

La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'ospite. Le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno essere adeguate all'uso cui sono adibite.

La materasseria dovrà avere caratteristiche tali da consentire un sostegno appropriato, sicurezza ed un elevato livello di comfort per l'ospite, sia in degenze comune che specialistica ed a rischio decubito. Il materasso ed i guanciali dovranno essere ignifughi, omologati alla Classe di reazione al fuoco IIM.

In particolare il materasso dovrà:

- conformarsi alle forme del corpo favorendo anche una diminuzione delle "forze di taglio" in virtù del fatto che i piccoli spostamenti possano avvenire senza attriti per la fluttuazione della parte del materasso in contatto con il corpo;
- distribuire uniformemente le pressioni attraverso la possibilità di adeguamento del materasso alle varie parti del corpo;
- favorire un'elevata traspirazione e la dispersione di calore in eccesso.

Prescrizioni minime

Il Concessionario dovrà assicurare la costituzione di adeguata scorta presso la struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento negli idonei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la struttura stessa risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui sono preposte; dovrà pertanto provvedere anche al reintegro della materasseria e dei cuscini qualora debbano essere sostituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate.

Il Concessionario dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, stiratura e piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato.

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.

Cili stessi dovranno altresì essere perfettamente rimmentati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia. I trattamenti preordinati a tale fine dovranno prevedere l'utilizzo di detergenti atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggiamento se la natura dei tessuti lo richiede.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

A tal fine, all'inizio del rapporto, il Concessionario dovranno comunicare all'ASL VCI i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche.

Lavanderia e guardaroba - indumenti ed effetti personali:

Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti e biancheria personale degli Ospiti, anche utilizzando le attrezzature attualmente presenti, eventualmente integrate. Nel caso in cui il servizio sia svolto all'esterno, dovranno comunque essere garantiti i requisiti descritti.

3) Pulizia, sanificazione, disinfezione locali

Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi, sono previsti gli interventi di seguito descritti:

L'igiene ambientale deve prevedere la seguente periodicità:

- giornaliera;
- straordinaria;
- periodica,
- a fine ricovero

a) Pulizia giornaliera: si intende la pulizia che deve essere eseguita quotidianamente (domeniche e festivi compresi), in tutti i locali d'uso comune della struttura.

Le stanze di degenza devono essere pulite al mattino (pavimenti, superfici piane degli arredi):

- dopo che sono stati rifatti i letti;
- dopo che ogni paziente abbia soddisfatto il proprio bisogno d'igiene,
- dopo che ogni paziente abbia soddisfatto il proprio bisogno di alimentazione.

b) Pulizia straordinaria: s'intendono le pulizie che sono riferite all'intero locale e che comprendono anche i muri oltre ai pavimenti, devono essere eseguite con apparecchiature idonee;

c) Pulizia periodica: secondo una periodicità codificata, alcune superfici andranno pulite ogni settimana, mese, bimestre, etc. (per esempio infissi, stipiti, porte, vetri).

d) Pulizia a fine ricovero: fa riferimento alla dimissione/trasferimento/decesso del paziente e prevede una pulizia a fondo dell'unità individuale dell'utente con eventuale cambio del materasso:

- pulizia del letto in ogni suo punto o articolazione;
- pulizia del comodino esternamente ed internamente, dall'alto verso il basso (compresi maniglie, cassetto e ruote);
- pulizia dell'armadio esternamente ed internamente;
- pulizia della sedia,
- pulizia del sistema di illuminazione e comunicazione: pulizia di tutto ciò che è stato a contatto col paziente (piantola flebo, spondine, archetti, trapezio, etc.).

Dopo la pulizia si procede alla disinfezione.

Principio importante: la pulizia deve essere garantita in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla periodicità appena descritta, quando quest'evento si renda necessario e non riguardi l'unità dell'utente ma anche il restante ambiente (bagni, pavimento stanze e corridoi, guardiola, sale da pranzo ai piani, etc.) in modo da renderlo confortevole per l'utente.

Sono oggetto del servizio tutti i locali della Struttura, compreso il piano seminterrato.

Il servizio deve essere svolto in orari che dovranno essere indicati nel progetto di fornitura, avendo cura di preservare nei limiti del possibile il riposo degli Ospiti.

Prodotti da utilizzare per il servizio di pulizia.

I prodotti utilizzati, quali detersivi (obbligatori quelli biodegradabili), disinfettanti, dovranno essere di ottima qualità, di recente preparazione e tali da non disturbare in nessun modo gli Ospiti, né danneggiare gli immobili, i mobili e gli arredi; essi saranno prodotti da Aziende altamente specializzate nel campo della pulizia e della sanificazione. In particolare, i disinfettanti tutti dovranno essere registrati presso il Ministero della Salute.

A tal fine il Concessionario dovrà inviare alla segreteria dell'Ente le relative schede merceologiche, di sicurezza e tossicologiche prima dell'inizio del servizio (che dovranno essere ubicate anche nei luoghi di lavoro e di stoccaggio). Il mancato invio di dette schede comporterà l'emissione di diffida ad adempiere.

ASL VC si riserva il diritto di eseguire e far eseguire accertamenti sui prodotti usati per la pulizia e la disinfezione, il servizio prestato deve essere sempre aggiornato con il progresso tecnologico.

Il Concessionario deve, nell'effettuare il servizio, usare tutte le macchine e attrezzature necessarie.

Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività della RSA.

Il Concessionario s'impegna a fornire adeguata cartellonistica durante il servizio di igiene dei pavimenti e a verificarne l'utilizzo quotidiano da parte degli operatori.

Il Concessionario s'impegna ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte in modo che non siano danneggiati i pavimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti posti nei locali da pulire. Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme sulla sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi (essendo l'uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato). Si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi.

5) Decontaminazione, disinfezione

Da eseguirsi sia direttamente dal Concessionario che avvalendosi di ditte specializzate, nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne, secondo le necessità operative che di volta in volta si rendessero necessarie.

3) Gestione/trattamento/smaltimento rifiuti

Il Concessionario provvede alla raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi cassonetti situati nelle vicinanze della R.S.A., secondo la normativa nazionale e al Regolamento Comunale.

Il Concessionario provvede, inoltre, allo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari, tramite ditte specializzate nel settore e smaltimento di qualsiasi materiale ingombrante non più necessario per il funzionamento della Struttura.

Tutti i costi per tali servizi dovranno essere interamente a carico del Concessionario.

6) Altri Servizi

Servizio Parrucchiere

L'Impresa Aggiudicataria, dovrà garantire il servizio di parrucchiere per almeno un lavaggio e una piega settimanale ad un taglio almeno mensile. Altre prestazioni quali la tinta e la permanente saranno a carico dell'ospite, così come lo stesso sosterrà con oneri propri interventi di pedicure di particolare complessità al di fuori dell'attività ascrivibile al ruolo dell'OSS e quelle di qualche rilevanza sanitaria.

Prevenzione legionellosi

Al fine di garantire la sorveglianza della legionella, l'Impresa Aggiudicataria, dovrà nominare un Responsabile della Legionella per la Struttura e dovrà attenersi al manuale di gestione custodito presso la Struttura, provvedendo altresì a tutte le procedure previste dalla normativa vigente per la prevenzione della legionellosi.

Servizio di Onoranze Funebri

In caso di decesso, il Concessionario dovrà provvedere alla prima composizione della Salma e curarne il trasporto presso la Sala Mortuaria della Struttura. È garantita ai famigliari la scelta della ditta di Onoranze Funebri.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria, per il sistema edificio-impianti comprende le attività di manutenzione preventiva e correttiva o a guasto, necessaria a mantenere in perfetta efficienza le finiture edili interne ed esterne oltre gli impianti tecnologici.

La manutenzione ordinaria consiste in:

1. manutenzione preventiva: manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi subcomponenti).

La manutenzione preventiva include:

- manutenzione programmata, ovvero eseguita secondo un programma temporale;
- manutenzione ciclica, ovvero manutenzione effettuata in base al reale utilizzo (numero di cicli di utilizzo);

2. manutenzione correttiva o a guasto: manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

Sono poste a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie afferenti a beni mobili, arredi, attrezzature

Per interventi di manutenzione ordinaria s'intendono (in via esemplificativa):

- Opere da muratore;
- Opere da elettricista;
- Opere da idraulico;
- Manutenzione ascensori esistenti, compresi collaudi funzionali e Strutturali ai sensi delle normative vigenti;
- Manutenzione attrezzature di lavanderia e stileria;
- Manutenzione apparecchiature informatiche e fotocopiatrici per uffici e loro sostituzione o/o integrazione;
- Manutenzione estintori e manichette idranti (da effettuarsi alle scadenze di legge con registrazione in apposito verbale);
- Opere da fabbro per riparazione carrelli, porte REI, maniglioni etc..
- Opere da falegname per riparazione serramenti, tapparelle etc.;
- Manutenzione apparecchiature elettromedicali compresa integrazione e sostituzione;
- Manutenzione di tutti gli arredi, dei sanitari e di tutti gli accessori di ritenimento;
- Spurgo fosse biologiche, disinquinamento tubi, comprese possibli e sostituzione (tubi sotterranei);
- Sostituzione vetri, serramenti, porte interne etc.;
- Manutenzione pareti, aeree o viabilità esterna in generale;
- Manutenzione centralino ed impianti speciali (rete dati, TV, etc.)

Per tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere comprese le forniture di tutti i materiali, dei ricambi originali e certificati, necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria per il sistema edificio-impianti riguarda le attività/interventi oltre la manutenzione ordinaria, in particolare:

1. manutenzione di adeguamento, ovvero le attività/interventi per adeguamento a modifiche normative o legislative;
2. manutenzione sostitutiva: ovvero le attività/interventi di sostituzione parziale o totale di unità tecnologiche o elementi tecnici per fine ciclo di vita, per obsolescenza, per utilizzo;
3. manutenzione a richiesta: ovvero le attività/interventi a richiesta della P.A. aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni del sistema edificio/impianti.

Le attività di cui ai punti 1) e 3) sono a carico della ASL VC, le attività di cui al punto 2) sono a carico del Concessionario

È comunque facoltà dell'Azienda, verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive ed in caso di inadempimento di disporre l'esecuzione mediante ditta ad adempiere. È facoltà dell'Azienda, in caso di non osservanza, provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle predette opere addebitando al soggetto

aggiudicatario il relativo onere. Inoltre, il Concessionario trasmetterà al D.F.C., con periodicità annuale, un rendiconto su tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'anno con allegati tutti i documenti giustificativi.

Art. 13 - Criteri ambientali minimi

L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'obbligo di applicazione delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

Il Concessionario si obbliga, in relazione al servizio da espletare, ove previsti ed applicabili, a tenere conto dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si ritengono applicabili all'espletamento del servizio in oggetto i CAM di cui:

- al DM 51/2021 e Decreto correttivo del 24/9/2021 del Ministero della Transizione ecologica (Pulizia e sanificazione);

- al DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022)

- al DM 9/2/2020 (Lavaggio industriale e noleggio tessili e materasseria)

- al DM 65 del 10/2/2020 (Ristorazione collettiva)

- al DM 63 del 10/2/2020 (Verde pubblico)

Dell'impegno e dell'applicazione dei suddetti criteri ambientali il Concessionario deve darne contezza nel progetto di espletamento del servizio oggetto di affidamento in concessione presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

I servizi e le forniture devono tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclabili, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

Art. 14 — Qualificazione del personale

Il Concessionario deve possedere un sistema di "qualificazione del personale" pianificato sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.

Si impegna, pertanto, a far eseguire i necessari e opportuni corsi o incontri di formazione al personale impiegato nello svolgimento del servizio.

La programmazione formativa deve essere documentata. I percorsi formativi, sia individuali, sia di gruppo, devono riguardare tutte le figure professionali e fornire agli operatori conoscenze teoriche e tecniche utili sia per comprendere la globalità del servizio in relazione alla tipologia dei soggetti assistiti sia per organizzare i vari percorsi delle prestazioni da erogare in funzione dei bisogni specifici.

Il Concessionario è tenuto a redigere, in sede di progetto per il primo anno di attività ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione del personale indicando argomenti, personale coinvolto, durata e numero di edizioni per consentire la più ampia partecipazione degli interessati, tenendo anche conto dei requisiti specifici richiesti per ogni singola area funzionale.

Il Concessionario dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di momenti formativi e di aggiornamento del personale, il livello di partecipazione ed apprendimento.

Il Concessionario dovrà consegnare all'Ente entro il 20 dicembre di ogni anno idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di momenti formativi e di aggiornamento del personale, il livello di partecipazione ed apprendimento.

Art. 15 — Organizzazione, osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria

Il Concessionario si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, assumendosi il rischio operativo d'impresa.

Organizza i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento del servizio oggetto della Concessione. Pertanto, il Concessionario, si obbliga ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la P.A. (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).

Il Concessionario si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti dell'ASI VC. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori del Concessionario impiegati nella Concessione potranno rivendicare rapporti di dipendenza con L'ASI VC.

Il Concessionario esercita il potere direttivo sul personale, coordinandolo anche per la gestione dei turni di Servizio, delle ferie, delle assenze e sostituzioni, delle variazioni di mansioni, etc. nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. applicato.

Sono a carico del Concessionario i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. L'ASI VC resta esonerata e, comunque, verrà tenuta manlevata ed indenne dal Concessionario in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti ed infortuni.

L'ASI VC ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.

Nella gestione della Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL indicato negli atti di gara (o quello diverso del quale abbia allegato e dimostrato la equivalenza in sede di offerta) e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata della Concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

Il Concessionario si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario sopporterà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; dovrà altresì garantire che il personale impiegato in turni fruisca di adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature, i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante presso l'ente, che siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991 e s.m.i., le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci volontari.

Il Concessionario esonera e tiene manlevata ed indenne L'ASI VC, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addebiti alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata attuazione della normativa prevenzione applicabile.

Art. 16 — Doveri del personale

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti secondo quanto previsto nel progetto di servizio. Al termine del servizio il personale del Concessionario dovrà lasciare i locali della Struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e cortezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario è comunque direttamente responsabile delle inosservanze al presente Capitolato.

E', inoltre, ritenuto direttamente responsabile della condotta dei propri dipendenti o incaricati e di ogni altro danno o molestia che ne potessero derivare ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Tutto il personale del Concessionario addetto al servizio dovrà vestire una divisa di toggia e colori concordati, mantenuta in perfetto stato di pulizia.

Inoltre il personale del Concessionario, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta (segreto professionale) relativamente a tutti ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con il rappresentante della Ditta o con il responsabile della Struttura.

Al personale è, inoltre, fatto assoluto divieto di:

- accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate;
- testimoniare alla presenza di notai, avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non obbligatoria per legge. Comunque, per l'espletamento delle predette pratiche amministrative, all'interno della Struttura, deve essere opportunamente informato il Responsabile di struttura;
- rilasciare informazioni sugli Ospiti ad altre persone al di fuori dei parenti di cui si ha il nominativo;
- utilizzare il proprio telefono cellulare in orario di servizio, fatte salve esigenze di servizio.

Il personale è autorizzato e tenuto a

- accettare l'identità dei visitatori non conosciuti;
- allontanare dalla Struttura persone che arrecano disturbo alla quiete degli Ospiti ed al lavoro degli Operatori stessi.

La non osservanza di tali disposizioni comporta la facoltà per ASL VC, a semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale.

Nell'espletamento del proprio lavoro gli Operatori dovranno:

- comprendere le esigenze e le aspettative dell'utenza;
- saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi e riportarli al Responsabile;
- rispettare gli obblighi di tutela della privacy.

Art. 17 — Clausola sociale - Trattamento dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 57, primo comma, Codice Appalti, la ASL VC introduce clausole di salvaguardia sociale.

Il Concessionario si obbliga, nell'espletamento del servizio, ad applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguirsi anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per gli eventuali lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Al fine di tutelare la stabilità lavorativa, inoltre, il Concessionario si obbliga - nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte - a utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal gestore ascende per la esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "Tab. Personale RSA".

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un progetto di compatibilità e assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- 2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- 3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- 4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

Ciascun interessato dovrà inoltre presentare un impegno/piano in virtù del quale, in ipotesi di necessità di assunzioni e di mancato riassorbimento per causa lui non riconducibile, le assunzioni saranno svolte garantendo le pari opportunità generazionali, la parità di genere, la inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiare.

La presentazione di tale piano e impegno sarà oggetto di attribuzione del punteggio di cui alla dedicata tabella Criteri di cui all'art. 28 del presente documento.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura, dovranno inserire nella "Documentazione amministrativa" la dichiarazione di impegno/accettazione delle clausole sociali. Il mancato inserimento della anzidetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Concessionario, su richiesta in qualsiasi momento, dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto ai suddetti obblighi, anche certificando all'Amministrazione aggiudicatrice il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché il puntuale pagamento dei salari mensili al personale.

Art. 18 — Rappresentante della Ditta (Concessionario)

Il Concessionario deve indicare un Responsabile (tale figura potrà essere il Responsabile di Struttura, sempreché abbia i requisiti previsti dalla normativa) che dovrà essere notificato all'Azienda prima dell'inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell'adempimento degli oneri contrattuali e di aver comprovata esperienza nel settore. Tale figura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e constatazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario stesso.

Il Responsabile del servizio oggetto di concessione deve essere comunque facilmente rintracciabile mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il D.E.C. o funzionario delegato per il controllo dell'andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell'incaricato, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

Art. 19 — Sicurezza sul lavoro

Restano a carico del Concessionario gli adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e ssmi, il quale s'impegna, altresì, a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'espletamento delle attività di gestione del servizio le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario formalizzerà e segnalerà il nominativo della figura a cui, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, competono tutti gli obblighi previsti dal Decreto stesso ed eventuale struttura organizzativa della sicurezza.

Il Concessionario è individuato come Responsabile unico per la prevenzione incendi e per il coordinamento della sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità alla normativa vigente in materia, dell'intera Struttura.

Una volta l'anno dovrà essere svolta un'esercitazione antincendio senza il coinvolgimento degli Ospiti. Tutte le spese, comprese quelle di assenza sono a carico del Concessionario. Nei turni di lavoro O.S.S., fin dall'inizio della concessione, soprattutto per il turno notturno, deve essere sempre presente un Operatore in possesso dell'idoneità di Addetto Antincendio con attività a rischio elevato.

Art. 20 - Dispersione sanitaria


Il personale del Concessionario deve essere in possesso di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della Ditta stessa, ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e a spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o dal Medico Competente secondo il protocollo di Sorveglianza sanitaria.

In ogni momento l'Ente potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità alla mansione specifica lavorativa redatto da parte del Medico Competente del Concessionario.

Art. 21 — Segreto d'ufficio

Tutti i dipendenti del Concessionario manterranno il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della concessione delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.



Art. 22 – Privacy

Il Concessionario è tenuto al rispetto in toto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali, previste dal Regolamento U.E. 27.4.2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed in conformità al Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", da ultimo modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101.

Art. 23 — Controlli - Commissione di Vigilanza

L'Azienda ha il diritto di verificare, con o senza preavviso, in qualsiasi momento mediante la Commissione di Vigilanza dell'ASL "VC", la qualità delle prestazioni erogate, il personale addetto, i servizi assicurati agli Ospiti, nonché l'osservanza di quanto disposto nel presente capitolato e nel progetto-offerta. Il servizio, destinato a soggetti anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti dovrà conformarsi a quanto previsto dalle vigenti normative regionali di settore. Qualora le persone addette alle verifiche vengano a conoscenza d'inadempienze o di irregolarità, provvedono a segnalare per iscritto al Concessionario quanto riscontrato, affinché attui le apposite azioni correttive.

Art. 24 - - Oneri a carico del gestore - Concessionario (con relative spese)

Risultano a carico del soggetto aggiudicatario (Concessionario) tutte le spese connesse alla gestione della Struttura e tutto quanto espressamente indicato nella documentazione di gara.

Riassuntivamente e non esaustivamente, le eventuali spese relative a:

- spese necessarie al funzionamento della Struttura;
- ammissioni, dimissioni e rapporti finanziari con gli utenti e/o loro familiari;
- approvvigionamento di tutti i prodotti necessari allo svolgimento dei servizi;
- preparazione pasti, materie prime e di consumo;
- lavanderia, stirena, guardaroba, fornitura biancheria piana, coperte, cerate e tovagliato;
- pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo ed attrezzature compreso il materiale per l'igiene personale dell'Ospite;
- oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative;
- spese generali quali: materiali di consumo, stampati, cancelleria, l'abbonamento ad almeno un quotidiano, e ad almeno un settimanale;
- utenze (il Concessionario dovrà inoltre provvedere a relativa voltura, con spese a proprio carico);
- la raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della Struttura (raccolta differenziata);
- raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria sostitutiva;
- manutenzione centralino, apparecchi telefonici, PC uffici, stampanti, fotocopiatrici etc.
- abbonamenti a tv e spese SIAE;
- manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, ascensori;
- manutenzione area verde;
- spese per la formazione interna del personale;
- spese inerenti al consumo dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- fornitura acqua sanitaria calda e fredda;
- servizio parrucchiere;
- manutenzione mezzi di servizio e attrezzature varie;
- assicurazioni automezzi, tasse di circolazione, revisioni, bollini plu etc.;
- gestione centrale termica.

Per quanto attiene le spese e i carichi fiscali:

- tutte le spese relative al contratto ed alla procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di che trattasi;
- imposte fiscali e tasse derivanti dall'assunzione dell'appalto;



- oneri e tasse derivanti dall'esecuzione dei servizi (servizio smaltimento rifiuti, etc.);
- tutte le spese comunque derivanti dal rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio, ivi compresa la fornitura di DPI da utilizzare in caso di sopravvenute emergenze;
- oneri derivanti dalle richieste di coperture assicurative.

Art. 25 — Regolamento di struttura

La Ditta aggiudicataria dovrà adottare il Regolamento di struttura secondo quanto disposto all'allegato 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 30 LUGLIO 2012, N. 45-4248.

Il Regolamento di struttura deve obbligatoriamente contenere e/o disciplinare gli aspetti di seguito elencati.

1. tipologia e finalità della struttura;
2. decalogo dei diritti degli ospiti;
3. modalità di ammissione e di dimissione;
4. servizi e prestazioni e relative modalità di erogazione;
5. altre prestazioni comprese nella quota sanitaria;
6. prestazioni di natura alberghiera;
7. altre attività alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente;
8. servizi aggiuntivi;
9. attività quotidiane e organizzazione della giornata;
10. assegnazione delle camere;
11. organizzazione del personale: figure professionali e compiti e turni;
12. accesso familiari e visitatori;
13. associazioni di volontariato, servizio civile e altre collaborazioni;
14. modalità di pagamento e tariffa;
15. documentazione e tutela della privacy;
16. indicazione degli uffici e relative modalità di orari e di accesso;
17. cauzione;

Art. 26 — Rette Ospiti in convenzione

Il Concessionario, per i posti in convenzione con le A.A.S.S.L.L., dovrà applicare il Piano Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti di cui alla DGR 85-6287 del 02/08/2013, rideterminato con D.C.R. n. 24- 3692 del 06/08/2021, che ha disposto un incremento del 1,3% da applicarsi alla sola quota a carico del S.S.R. (quota sanitaria corrispondente al 50% della retta/die), nonché con DGR n. 1-5575 del 07/09/2022 e successiva DGR 38-8654 del 27/05/2024.

Livello di intensità assistenziale	Tariffa/die	a carico del S.S.R.	a carico dell'utente	Quota incrementata a carico del S.S.R.	Quota a carico dell'utente/comune
Alta Intensità Liv. Inc.	111,74 €	50,86%	49,14%	56,83 €	54,91 €
Alta	102,42 €	50,86%	49,14%	52,09 €	50,33 €
Media Alta	94,16 €	50,86%	49,14%	47,89 €	46,27 €
Media	82,76 €	50,86%	49,14%	42,09 €	40,67 €
Medio Bassa	78,10 €	50,86%	49,14%	39,72 €	38,38 €
Bassa	76,56 €	50,86%	49,14%	37,94 €	37,62 €

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, in caso di revisioni o approvazione di un nuovo Piano Tariffario Regionale, all'applicazione del nuovo regime tariffario.

Art. 27 — Responsabilità della Ditta aggiudicataria e oneri assicurativi

La Ditta aggiudicataria (Concessionario) è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi contenuto anche di proprietà dell'Ente concedente.

Risponde direttamente di ogni danno che, per fatto proprio e del personale addetto, possa derivare all'ASL VC ed a terzi.

Polizze Assicurative

È fatto obbligo al Concessionario di provvedere, a copertura di tutto il periodo della concessione, alla stipula delle seguenti polizze assicurative, che dovranno essere mantenute per tutto il periodo della concessione:

a) Polizza – All Risk Rischi conduzione

Alla Ditta concessionaria è trasferita ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo della RSA sita in Livorno Ferrara, delle sue pertinenze e dei beni mobili in essa contenuti.

La Ditta concessionaria è tenuta a tal fine a stipulare adeguata polizza "All Risk-rischi conduzione" che assicuri il fabbricato secondo il seguente valore di ricostruzione a nuovo euro 7.725.100,00.

In ogni caso la Ditta concessionaria si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'Uopo il diritto di rivalsa da parte dell'ASL VC sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge, compreso il diritto di ritenzione.

b) Polizza Responsabilità civile terzi (RCT)

La Ditta concessionaria è responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi (persone fisiche e persone giuridiche) in conseguenza di fatti verificatisi quale conseguenza dell'attività oggetto del contratto, prestata direttamente o indirettamente, comprese le attività accessorie e connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle attività principali demandate, nessuna esclusa, svolte mediante risorse umane mezzi e tecnologie ritenute dal Concessionario più idonee al raggiungimento del fine contrattuale principale.

È obbligo della Ditta concessionaria tenere indenne l'ASL VC da qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi mediante stipula di adeguata polizza RCT con massimale non inferiore a € 4,0 milioni per sinistro o sinistro in serie.

c) Polizza Responsabilità civile prestatori d'opera (RCC)

La Ditta concessionaria è responsabile dei danni per infortuni sofferti dai prestatori d'opera da essa dipendenti, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, apprendisti o personale in prova per brevi periodi e comunque da tutti gli addetti alle attività necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del contratto. È obbligo della Ditta concessionaria tenere indenne l'ASL VC da richieste risarcitorie per danni RCC mediante stipula di adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 4,0 milioni per sinistro o sinistro in serie.

Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata, in originale o copia autenticata, alla ASL VC, per la stipula del contratto e prima dell'inizio dell'appalto.

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno espressamente prevedere la rinuncia, in qualsiasi modo, al diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'ASL di VerCELLI.

La stipula delle suddette polizze non esonera in alcun modo il Concessionario dalla sua piena e diretta responsabilità allo stesso derivante dall'utilizzo dei beni oggetto della concessione e/o in relazione all'attività svolta.

Il Concessionario dovrà farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurato.

Il Concessionario manleva l'ASL di VerCELLI da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

		<p>del'attività di animazione in relazione alle professionalità impiegate, le tempistiche di copertura del servizio, la qualità degli interventi, la quantità ed il tipo delle uscite programmate.</p>		
	1.3	<p>Progetto in ordine all'organizzazione del lavoro (turni, dotazione DPL, sostituzioni, etc.) e protocolli specifici dedicati a: prevenzione malnutrizione, corretta alimentazione e somministrazione del vitto, mobilitazione, prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili per contatto o per via aerea, mantenimento o, ove possibile, recupero delle capacità cognitive</p>	5	discrezionale
	1.4	<p>Relazione descrittiva. A) sull'utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: 1. formazione ed aggiornamento del personale; 2. orientamento al lavoro di équipe e supervisione; 3. rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari, tramite somministrazione periodica di questionari; B) dell'attenzione del personale operante nella struttura prevedendo percorsi di fidelizzazione che comprendano anche l'attenzione alle esigenze di genere.</p>	5	discrezionale
	1.5	<p>Indicare con una relazione quale sarà il tipo di struttura informatica a supporto dei servizi resi, quindi l'hardware e software e tipo di devices messi a disposizione degli operatori, ad esempio per l'adozione della Cartella sanitaria integrata informatizzata e per la gestione della terapia farmacologica, dalla prescrizione alla somministrazione alla gestione scorte e scadenze. Dare evidenza di integrazione della struttura informatica adottata con quella già in uso in ASI, VC, anche per ottemperare al debito informativo NSIS</p>	3	discrezionale

2	capacità progettuale ed organizzativa (16 punti)	2.1	Relazione descrittiva in merito alla costruzione di una rete di partnership nel territorio per realizzare attività partecipative, sia all' interno che all' esterno della struttura, anche attraverso progetti individualizzati che ne favoriscano l'integrazione. Sarà valutata la capacità di offrire servizi e sostegno della domiciliarità (RSA aperta ai sensi della DGR. n. 34-3309 del 16 maggio 2016) e di collaborazione anche con le associazioni di volontariato.	3	discrezionale
		2.2	Relazione descrittiva sulle soluzioni organizzative migliorative rispetto ai minimi previsti, premiano le caratteristiche del servizio secondo i seguenti parametri. 1) miglioramento della terapistica del personale rispetto ai tempi assistenziali previsti dalla DGR 45-4248/2012, con riferimento alle figure di coordinamento intermenistico e di assistenza tutelare. 2) proposte di integrazione con figure specialistiche funzionali alle problematiche degli Ospiti (es. psichiatra, psicologo, fisiatra, dietista, logopedista, assistente sociale, etc.).	6	discrezionale
		2.3	Progetti innovativi e aggiudicati volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto terapeutico/comportamentale come ad esempio riabilitazione cognitiva rivolta a Ospiti con decadimento cognitivo, <u>pet therapy</u> , utilizzo di tablet, etc.	4	discrezionale
		2.4	Relazione descrittiva sull' utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: formazione ed aggiornamento del personale, iniziative di animazione e integrazione con il territorio, rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari.	3	discrezionale
		3.1	Progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della corretta alimentazione degli anziani e dei soggetti fragili 1) Pasti e diete speciali personalizzate. Illustrare: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione dell'approvvigionamento, in relazione ai diversi moduli residenziali e criteri di selezione e controllo dei fornitori; • la tracciabilità dei prodotti; • la composizione e la varietà dei cibi proposti; • il progetto per la realizzazione del servizio per le diete speciali. 	5	discrezionale

3	servizi di tipo alberghiero (14 punti)		2) Soluzioni individualizzate per pazienti disfacili, per ipotesici, per malnutrizione calorico-proteica, per allattati con elettroda pressione.		
		3.2	Programma di emergenza in caso sia impedita la regolare preparazione, distribuzione dei pasti: progetto di gestione degli imprevisti, emergenza, modifiche del servizio.	3	discrezionale
		3.3	Relazione sull'organizzazione dei seguenti servizi: 1) lavanderia degli indumenti personali e guardaroba, illustrare le modalità e le prestazioni complementari, al fine di garantire all'ospite la corretta gestione dei propri indumenti (es. evitando scambi o smarrimento o danneggiamento di capi). 2) pulizia, sanificazione, decontaminazione, deblatizzazione ed igienizzazione della struttura: illustrare tipologia, modalità e tempistiche degli interventi.	3	discrezionale
		3.4	Servizi aggiuntivi alla persona, oltre a quelli già previsti nella retta mensile (es. messa in piega settimanale, ...).	3	discrezionale
4	Impatto ambientale (3 punti)	4.1	Relazione sulla sostenibilità in termini di impatto ambientale: riciclabilità, prodotti a ridotto inquinamento,	3	discrezionale
5	Piano ex art. 57 comma 1 D Lgs 36/2023 (4 punti)	5.1	Progetto indicante la percentuale di posti a tempo indeterminato offerti e le modalità di selezione, in ipotesi di necessità di assunzioni al fine dello svolgimento del servizio per garantire le pari opportunità generazionali, di genere, di inclusioni di persone con disabilità e svantaggiate, e la stabilità dei rapporti	4	discrezionale
6	Certificazioni e criteri premiati (3 punti)	6.1	Possesso della ISO 9001	1	tabellare
		6.2	Possesso della ISO 14001	1	tabellare
		6.3	Possesso della UNI-PdR 125:2022	1	tabellare
Totale: 70 punti					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Art. 29 – Recesso dal contratto

E' facoltà dell'ASL VC recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, da comunicarsi al Concessionario con lettera A/R o PEC, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- attuazioni di programmi e indicazioni regionali;
- mutamenti di carattere istituzionali

Si conviene che per "giusta causa" si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività o di pignoramento a carico del Concessionario;
- qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale sia stato scelto o qualora il medesimo non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
- il verificarsi di ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando per il tempo necessario, in ogni caso, la continuità del servizio e che tale cessazione non comporti danno alcuno agli Ospiti della struttura ed al committente stesso.

Qualora l'ASL VC receda dal contratto per motivi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora il servizio reso dal soggetto aggiudicatario risultasse inadeguato, l'ASL VC formulerà i propri rilievi scritti la cui mancata ottemperanza potrà determinare la risoluzione del contratto per inadempienza ex art. 1453 e 1454 del C.C.

Le prestazioni e/o le modalità di adempimento alle quali è attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione contrattuale sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- a) inadempimenti relativi all'attivazione della clausola sociale in conformità al progetto presentato relativo all'utilizzo, per lo svolgimento del servizio, in via prioritaria dei lavoratori attualmente impiegati dal gestore uscente;
- b) inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli Operatori;
- c) mancato rispetto della qualità del servizio e dei tempi di esecuzione dello stesso;
- d) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Verificandosi tali fattispecie, l'ASL VC contesterà mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di contro-deduzioni e memorie scritte.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c) e d) il Concessionario, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento del servizio ad altra Ditta.

Art. 31 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento), e dell'art. 199, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ove applicabili, la risoluzione del contratto opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione della Committente o terzi;
- gravi inadempimenti contrattuali tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo:
 - inosservanza da parte del Concessionario o del personale da esso adibito, degli essenziali elementi di correttezza ed eticità, posti a base delle attività di servizio alla persona e di assistenza oggetto della presente concessione, il verificarsi di azioni lesive nei confronti degli assistiti ove riconducibile alla responsabilità diretta o indiretta del Concessionario;
 - grave inosservanza di norme igienico-sanitarie riconducibile alle attività del Concessionario;
 - gravi danni arrecati ai beni di proprietà del Committente o/o all'immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività del Concessionario o del personale dello stesso, anche, a diverso titolo, dipendente;
 - distruzione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito.

L'eventuale incoerenza del Committente risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano applicate con le modalità previste dal presente capitolato, non meno di n° 3 penalità per lo stesso inadempimento.

Nei casi suddetti il Concessionario, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda committente deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'eventuale affidamento del servizio ad altra Ditta.

Al verificarsi delle sopraccitate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente determina di avvalersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta al Concessionario.

Art. 32 — Contestazioni, controversie, penalità.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, ivi comprese quelle oggetto di rilievi di competenza della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio-sanitarie, l'A.S.L. VC contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, in assenza di controdeduzioni o controdeduzioni insufficienti/inadeguate, si applicherà la penale prevista.

Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Nella tabella sottostante vengono indicate, a titolo non esaustivo, specifiche inadempienze agli obblighi contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali:

TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO	QUANTIFICAZIONE PENALE
PENALI RELATIVE AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE	

Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto degli standard minimi previsti dalla legge per il singolo servizio	€ 7.000,00- Per ogni contestazione ove il servizio in cui il numero di minuti med. ospite settimanali erogati (calcolati sulla annualità) sia inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto degli standard offerti in sede di gara	Penale= (K-E)*C*1,20 K= (Minutaggio annuale dovuto in base allo standard offerto in sede di gara per lo specifico servizio)/60 E=(Minuti erogati per lo specifico servizio)/60 C=Costo orario previsto per lo specifico servizio nel PEF
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto dei CAM (certi minimi ambientali)	€ 3.500,00- per ogni contestazione
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancata attuazione formazione del personale obbligatoria prevista per legge o derivante da offerta migliorativa	Formazione obbligatoria-Mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/formazione relativi al piano di evacuazione in atto presso l'Ente; mancata costituzione o inadeguata preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme in materia di formazione/informazione del personale previste dal D.Lgs. 81/2008- € 1.000,00 - per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo Formazione derivante da offerta migliorativa. Ore annuali formative inferiori a quelle dichiarate nell'offerta in sede di gara €25,00 per ogni ora non realizzata rispetto a quelle indicate in offerta.

Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Impiego di personale senza requisiti minimi richiesti nella documentazione di gara	€ 3.500,00- per ogni unità di personale per contestazione;
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancata adozione di un Regolamento interno e della carta dei Servizi entro 60 giorni dall'avvio del Servizio	€ 2.000,00- per ogni contestazione e € 150,00- per ogni giorno di ritardo
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancanza dei requisiti relativi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro.	€ 6.000,00= per ogni contestazione
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Mancato rispetto di quanto previsto per l'attività di Fornitura;preparazione pasti e somministrazione.	€ 600,00 = per ogni singola contestazione
	Avvio ritardato del servizio rispetto ai termini contrattuali	0,1% per ogni giorno di ritardo dell'avvio del servizio
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Richiesta di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza delle disposizioni del capitolato e della convenzione entro 15 giorni dalla richiesta salvo comprovata motivazione e comunicare non oltre i 30 giorni	€ 250,00 per giorno di ritardo (successivo al 15° giorno della richiesta) di consegna della documentazione
Capitolato Prestazionale e offerta tecnica	Suspensione anche parziale del servizio	Da € 500,00 a € 5.000,00 verrà graduata in base alla gravità dell'inadempienza: per ogni singolo giorno in base al tipo di attività oggetto della sospensione

Nel caso in cui si verificassero ipotesi di inadempienze agli obblighi contrattuali ulteriori e diverse da quelle specificamente previste nella tabella di cui sopra, l'ASL VC potrà applicare delle penali il cui ammontare potrà variare, secondo la gravità dell'inadempienza accertata, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 10.000,00.

ASL VC, inoltre, nel caso si verificassero abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ne intimerà l'esecuzione dandone un congruo termine ed in caso del protrarsi dell'inadempienza ha la facoltà di intervenire d'ufficio, nei termini e modi che riterrà più opportuni, nell'esecuzione delle stesse ponendo a carico del Concessionario le relative spese sopportate.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti dalla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale e parziale della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originale ammontare.

Verificandosi tre volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda con addebito dei danni conseguenti al Concessionario.

Rimangono comunque a carico della Ditta concessionaria la responsabilità per le deficienze del servizio, dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera e altro che non consenta il tempestivo svolgimento del servizio;
- carenze di personale;
- scioperi, limitatamente agli scioperi aziendali (ossia limitati ai propri dipendenti).

Scioperi e causa di forza maggiore

In caso di proclamazione di scioperi, il Concessionario s'impegna a garantire il contingente d'operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali e garantire il buon funzionamento dei servizi minimi essenziali nell'ambito delle prestazioni di servizi assistenziali.

Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Il Concessionario è tenuto, comunque, a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.

Disdetta del contratto da parte del Concessionario o abbandono di uno o più servizi

Qualora il Concessionario dovesse abbandonare il servizio in nono o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'ASL VC, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà al Concessionario inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere recuperata dalla cauzione definitiva.

Art. 33 — Decorrenza degli effetti giuridici del contratto

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta risultata assegnataria (Concessionario), mentre per ASL VC la decorrenza degli effetti giuridici rimarrà subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché l'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

Art. 34 — Cauzione definitiva


Il Concessionario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, una garanzia definitiva relativa all'espletamento del servizio oggetto della concessione, pari al 10% della stessa.

La Garanzia Definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La fidejussione, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della Garanzia Definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D.Lgs n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì irrobustire la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 35 — Riequilibrio economico finanziario

Le Parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione significativa ai valori del PEF.

Non costituiscono eventi di carattere eccezionale e straordinario, le fluttuazioni della domanda (cd: Rischio di domanda) legate all'andamento complessivo del mercato del servizio erogato o alla contrazione della domanda specifica connessa all'ingresso di nuovi competitors nello specifico mercato di riferimento.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario.

In caso di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 192 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 36 — Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del contratto


Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra FASL VC e il Concessionario, con riguardo alla formazione, validità, interpretazione, adempimento, inadempimento, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti conseguenti, o comunque a essi connessi, il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Vercelli ai sensi dell'art. 28 c.p.c.

Vercelli, li 13/11/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti il Nucleo Tecnico, ognuno per la parte di competenza:


Dott. Giuseppe Forans - Dirigente Medico - Direttore della S.S. Residenzialità e Cure Domiciliari



Dott.ssa Laura Spunton - Dirigente Assistente Sociale - Referente del Servizio Sociale Aziendale



Ing. Alessandro Reggic - Collaboratore Tecnico - S.C. Tecnico - Pari non ale



Dott. Antonio Scalia - Collaboratore Amministrativo - S.S. Acquisizione di beni e servizi e gestione contratti

